



Comune di Rovereto

ORDINANZA

N. 8

Data 27/05/2019

Tipo: Temporanea

**Validità: 01/06/2019-02/06/2019
pratica:**

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'evento "Notte Verde", previsto nella giornata di sabato 1 giugno 2019 - divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi e degli operatori che effettuano attività di vendita e di somministrazione su area pubblica e/o privata.

IL SINDACO

Premesso che:

- nella giornata di sabato 1 giugno 2019 avrà luogo nel centro storico di Rovereto la manifestazione "Notte Verde";
- in occasione della sopra menzionata manifestazione si prevede un elevato numero di presenze; tale situazione può generare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, con potenziale pregiudizio per l'incolumità dei cittadini, anche alla luce dell'attuale scenario internazionale e dei precedenti specifici verificatisi in epoca recente anche negli stati limitrofi, oltreché sul territorio nazionale;
- i fatti di Torino, in particolare, hanno posto all'attenzione degli organi preposti alla pubblica sicurezza, la necessità di adottare opportune strategie di "Safety" e "Security" e, nell'ambito di queste, come indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 555/0001991/OP/2017/1 di data 7 giugno 2017 e nella Direttiva del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) di data 18 luglio 2018, di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita alcolici e altre bevande in bottiglie e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
- a fronte di quanto sopra, emerge la necessità di adottare, in via cautelare e prudenziale, un provvedimento di limitazione alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, da parte dei pubblici esercizi e degli operatori che effettuano attività di vendita e di somministrazione su area pubblica e/o privata. Alla luce della nota presentata dal soggetto organizzatore in data 20 maggio 2019 detto divieto interesserà nella giornata di sabato 1 giugno 2019: piazza San

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Marco, via Rialto, via Mercerie, piazza C. Battisti, via Mazzini, via Garibaldi, via Roma, largo Vittime delle Foibe, via Tartarotti, piazza D. Chiesa, piazza delle Erbe e piazza Malfatti, dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e, in ogni caso, fino al termine della manifestazione,

IL SINDACO

- visto l'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) così come riformulato dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 115/2011 a norma della quale il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta *"con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza delle città"*;
- visto il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48;
- visto l'articolo 2 della Legge Regionale n. 7 del 27 luglio 2017 *"Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m. alle disposizioni recate dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città"*, che modifica la legge regionale n. 1 del 1993 con l'inserimento del comma 4 bis all'articolo 15;
- visto l'articolo 32 del D.P.Reg 1° febbraio 2005, n. 3/L *"Approvazione del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige"*;
- visto l'articolo 18 della L.R. 04.01.1993, n. 1 *"Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige"*;
- visti gli articoli 9 e 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 *"Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza"*;
- vista la L.P. 14 luglio 2000, n. 9 *"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera"*;
- vista la L.P. 30 luglio 2010, n. 17 *"Legge provinciale sul commercio 2010"*;
- vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 *"Modifiche al sistema penale"*;
- vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/0001991/OP/2017/1 di data 7 giugno 2017 e successivi aggiornamenti,

ORDINA

per le motivazioni espresse nella parte premessuale del presente provvedimento, **il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi e degli operatori che effettuano attività di vendita e di somministrazione di bevande su area pubblica e/o privata, nella giornata di sabato 1 giugno 2019 in piazza San Marco, via Rialto, via Mercerie, piazza C. Battisti, via Mazzini, via Garibaldi, via Roma, largo Vittime delle Foibe, via Tartarotti, piazza D. Chiesa, piazza delle Erbe e piazza Malfatti, dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e, in ogni caso, fino al termine della manifestazione**, al fine della tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e dell'incolumità dei partecipanti all'evento, anche alla luce dell'attuale scenario internazionale e dei precedenti concreti verificatisi in epoca recente.

La presente ordinanza avrà efficacia a partire dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, l'inottemperanza ai divieti contenuti nella presente ordinanza comporterà l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per le violazioni ai Regolamenti e Ordinanze comunali - allegato alla deliberazione consiliare n. 25 di data 19 giugno 2012.

INCARICA

il Corpo di Polizia Municipale Rovereto e Valli del Leno della verifica dell'ottemperanza del presente provvedimento.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

INVITA

i titolari dei pubblici esercizi e gli operatori che effettuano attività di vendita e di somministrazione su area pubblica e/o privata, presenti nell'ambito del circuito degli eventi, di collaborare con gli organi di polizia al fine di garantire le condizioni di sicurezza per i partecipanti e gli spettatori.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata nei modi e termini di legge.

IL SINDACO

- dott. Francesco Valduga -

Copia a:

- Tutti gli operatori economici interessati;
- Ufficio Turismo e grandi eventi;
- Albo pretorio;
- Segreteria;
- Corpo di Polizia Locale;
- U.R.P.;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza;
- Comando Carabinieri.